

DELIBERAZIONE N. 8 della Seduta di CONSIGLIO CAMERALE N° 3 del 28/04/2003

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONTENENTE LE NORME COMPORTAMENTALI DEI CONSIGLIERI CAMERALI.

IL CONSIGLIO CAMERALE

VISTA la previsione dell'art.12, c 4 del Regolamento interno del Consiglio che prevede l'obbligo per il Consiglio medesimo di fornirsi di un Codice di comportamento;

VISTA la proposta di Codice deontologico dei Consiglieri camerali, predisposta allegata alla Deliberazione n. 70 dalla Giunta Camerale del 24/3/2003;

VERIFICATA la sostanziale rispondenza del Codice proposto in approvazione al principio della libera espressione e libera determinazione dei Consiglieri nell'ambito del ruolo rivestito all'interno del Consiglio ;

CONSIDERATA la attuale impossibilità di porre a confronto la soluzione proposta con quella di altri Enti camerali, poiché quello all'esame risulta essere il primo Codice deontologico adottato da una Camera di Commercio;

PRESO ATTO dell'astensione dei Consiglieri Datti e Di Giorgio e del voto contrario dei Consiglieri Di Castro e Fratarcangeli;

a maggioranza dei voti

DELIBERA

di approvare il Codice di comportamento dei Consiglieri camerali, che si allega alla presente deliberazione costituendone parte integrante.

IL PRESIDENTE (Pigliacelli)

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. (Popolla)



Allegato alla DELIBERAZIONE N. 8 della Seduta di CONSIGLIO CAMERALE N° 3 del 28/04/2003

CODICE DEONTOLOGICO DEI CONSIGLIERI

Art.1 (II Consiglio camerale)

Del Consiglio fanno parte i rappresentanti dei settori economici di rilevante interesse per l'economia della provincia, affiancati dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, quali ulteriori soggetti portatori di interessi economici dell'ambito provinciale medesimo, i quali tutti devono concorrere allo sviluppo armonico dell'economia locale quale volano per il benessere dell'intera collettività.

Art.2 (Codice di comportamento)

Il Consiglio camerale, a norma dell'art. 12, n.4 del proprio Regolamento interno, si fornisce di un codice di comportamento, da adottare attraverso le stesse procedure previste per la adozione del Regolamento medesimo, che indirizzi le scelte dei Consiglieri verso la tutela primaria dell'interesse collettivo al buon funzionamento della Camera di Commercio, alla efficienza ed alla correttezza amministrativa.

Art.3 (Doveri dei Consiglieri)

La funzione che assumono i rappresentanti nominati Consiglieri camerali, si pone quale collegamento fra le attività dagli stessi svolte all'interno e all'esterno della Camera di Commercio e l'Ente medesimo. Tale riferibilità impone ai Consiglieri una serie di doveri:

- a) rispettare le Leggi, i Regolamenti, gli Atti normativi in genere, lo Statuto dell'Ente, il Regolamento del Consiglio camerale ed il presente Codice di comportamento;
- b) rispettare l'obbligo di riservatezza e di lealtà;
- c) evitare l'uso distorto ed eccessivo del proprio diritto di opinione, evitando, perciò, di esprimere giudizi volti esclusivamente a ledere l'immagine dell'Ente o di coloro che, Organi o Dipendenti, agiscono in nome e per conto dell'Ente medesimo;



- d) non utilizzare informazioni assunte in ragione del proprio incarico per scopi personali, diretti o indiretti;
- e) non presenziare o partecipare a decisioni nelle quali siano in discussione interessi personali diretti o indiretti;
- f) non servirsi del proprio ruolo all'interno del Consiglio per spingere o impegnare altri a compiere attività che siano di proprio esclusivo vantaggio;
- g) agire sempre in ossequio ai principi di buona fede, correttezza, attenzione, precisione, partecipazione, scrupolo, trasparenza, buona amministrazione, collaboratività;
- h) astenersi da comportamenti che possano compromettere la reputazione, la dignità e la onorabilità dell'Organo di appartenenza, della Camera di Commercio e delle attività che pone in essere;
- i) astenersi da comportamenti ed attività in conflitto con le finalità e gli interessi della Camera di Commercio quale Ente preposto allo sviluppo dell'intero sistema economico della provincia;
- j) utilizzare il proprio diritto di accesso agli atti quale strumento principe di vigilanza sul corretto ed efficace svolgimento delle attività propulsive ed amministrative dell'Ente.

Art.4 (Funzione di controllo e sanzioni)

Il Consiglio nel suo complesso svolge la funzione di controllo sulla effettiva applicazione delle norme contenute nel presente Codice di comportamento. Qualora uno dei componenti reputi sussistere la violazione dei doveri così come enunciati, può chiedere una riunione straordinaria nel cui ordine del giorno sia inserito l'esame della questione. Nel corso della riunione l'Organo, che per tale funzione riveste lo status di Organo di autocontrollo del Consiglio, delibera anche in merito alla adozione di una misura sanzionatoria nei confronti del o dei componenti che si siano resi responsabili della violazione medesima.

A tale scopo, potranno essere irrogate le seguenti sanzioni progressive:

- 1. avvertimento, consistente nel richiamo della persona sulla violazione commessa e nell'esortazione a non ricadervi;
- 2. censura scritta, in caso di reiterata violazione;
- 3. informativa alla organizzazione di appartenenza con richiesta di sostituzione per intervenuta incompatibilità, qualora i precedenti rimedi non abbiano fatto cessare la violazione.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. (Popolla)

IL PRESIDENTE (Pigliacelli)